



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "U. Amaldi"  
di CADEO e PONTENURE**

Via Liberazione, 3 - 29010 ROVELETO DI CADEO (PC)  
Tel. 0523/509955 - Fax 0523/501819 - C.F. 90009340333  
<http://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it> - [biblioteca.osvaldo@libero.it](mailto:biblioteca.osvaldo@libero.it)  
[pcic80900d@istruzione.it](mailto:pcic80900d@istruzione.it) - [pcic80900d@pec.istruzione.it](mailto:pcic80900d@pec.istruzione.it)

Cadeo, 02 maggio 2022

Circolare n. 62

- A tutti i docenti
- A tutto il personale ATA

**OGGETTO: indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.**

In merito all'utilizzo delle mascherine sul luogo di lavoro dopo la conclusione dello stato di emergenza, il Ministero per la Funzione Pubblica, con Circ. n. 1/2022, ha fornito alcune disposizioni, in vigore dal 1° maggio e con efficacia fino al 15 giugno 2022.

Tali disposizioni si limitano a ricordare ai lavoratori che il DL 24/24 marzo 2022 continua a raccomandare l'utilizzo di tali dispositivi di protezione nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico. Non esiste tuttavia nessun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale.

Ciò non significa che l'utilizzo delle mascherine sia demandato all'arbitrio del singolo lavoratore. Intenzione della Circolare ministeriale è fornire alcune indicazioni di massima, e lasciare al dirigente di ciascun ufficio della Pubblica Amministrazione la responsabilità di impartire indicazioni che tengano conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e di svolgimento del servizio.

In conformità a tale circolare, con la presente si dispone perciò che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia mantenuto nella nostra scuola nelle seguenti situazioni:

- durante le attività didattiche che si svolgono al chiuso (tranne le attività di ed. fisica/scienze motorie, da svolgere comunque preferibilmente all'aperto);
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad es., code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

L'utilizzo delle mascherine va invece considerato non necessario nei seguenti casi:

- attività svolta all'aperto;
- disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- presenza di ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

Il Dirigente Scolastico

Leonardo Mucaria

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993)